

**CONTRATTO DI FORNITURA DEI SERVIZI DI MANTENZIONE DELLE ATTREZZATURE E  
DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO NELLE SEDI DI IRPET, ARS E CENTRO PER LA  
GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO**

**VILLA LA QUIETE ALLE MONTALVE – VIA PIETRO DAZZI 1 - FIRENZE**

**CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG): Z4B23D9D69**

Il giorno .... (.....) del mese di giugno dell'anno 2018 (duemiladiciotto), presso la sede dell'I.R.P.E.T. in Firenze, via Pietro Dazzi 1, tra

I.R.P.E.T., Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana, C.F. e P.IVA 0435535481, d'ora in avanti denominato "IRPET" o "Istituto", nella persona di Carlo Pagliuzzi, nato a Firenze il 26/08/1957, in qualità di dirigente del Servizio Attività Amministrative e Finanziarie, autorizzato a sottoscrivere il presente atto ai sensi di quanto disposto all'art. 16, comma 1, lett. a), del regolamento di organizzazione dell'IRPET e per effetto della determinazione del Direttore n. 2 dell'11.01.2018, domiciliato per la carica presso la sede dell'IRPET

e

....., con sede in ....., via ....., d'ora in avanti denominata "Affidatario" o "Impresa", nella persona di ..... nata a ..... il ....., in qualità di ....., domiciliata per la carica presso la sede dell'Impresa,

premessi che:

- in data 4 giugno 2018, registrata al protocollo con n. IV/05/1194-2018, IRPET inviava all'Impresa richiesta di offerta (CIG Z4B23D9D69) sul Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana (START), in conformità con quanto disposto all'art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18.06.2016, n. 50 ed all'articolo 1, comma 450, della legge 27.12.2006, n. 296, per l'esecuzione dei servizi di assistenza fiscale e contabile, con scadenza del termine per l'invio dell'offerta alle ore 12:00 del 12 giugno 2018;
- entro il termine sopra indicato, l'Impresa presentava su START offerta economica, corredata da dettaglio economico e da altra documentazione, correlata alla richiesta di offerta sopra specificata;
- in data 12 giugno 2018 veniva disposta aggiudicazione provvisoria in favore dell'Impresa, in modalità telematica mediante il sistema di acquisti telematico START, cui seguiva, nelle more della conclusione dei controlli sui requisiti generali dichiarati dall'Impresa in sede di offerta, aggiudicazione definitiva disposta con determinazione dirigenziale n. ... del .....;
- in data ..... l'Impresa ha costituito cauzione definitiva di euro ....., a garanzia della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, mediante .....emessa da ..... nelle forme prescritte all'articolo 103, comma 4, del citato D.Lgs. 50/2016;
- l'IRPET e l'Impresa intendono concludere il contratto per l'esecuzione delle prestazioni sopra indicate,

le parti convengono quanto segue.

Le premesse sono accettate dalle parti e formano parte integrante del presente contratto.

**ART. 1 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE**

La prestazione riguarda i servizi di manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio collocati nelle sedi di IRPET, Agenzia Regionale di Sanità e Centro per la Gestione del Rischio Clinico e la Sicurezza del Paziente presso Villa La Quiete alle Montalve, via Pietro Dazzi 1, a Firenze.

Alcune apparecchiature (estintori) sono collocati presso le postazioni di dipendenti che svolgono le proprie mansioni nella modalità di telelavoro. La prestazione contrattuale comprende l'esecuzione della manutenzione di queste attrezzature presso le postazioni di telelavoro esterne alla sede degli Enti sopra indicata, qualora IRPET lo richieda espressamente.

**ART. 2 – CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE**

Le prestazioni di cui al precedente art. 1 consistono in:

- a) **SERVIZI A CANONE**, costituiti da attività periodiche di controllo e manutenzione programmata delle attrezzature e degli impianti antincendio di seguito elencati:
  - n. 48 estintori a polvere Kg. 6
  - n. 27 estintori Co2 Kg. 5
  - n. 29 estintori a polvere Kg. 6 da revisionare
  - n. 15 estintori Co2 Kg. 5 da revisionare

- n. 33 porte tagliafuoco REI 120
- n. 7 porte di emergenza
- n. 3 evacuatori fumo calore
- n. 13 naspi/idranti
- n. 1 gruppo di pompaggio

Il corrispettivo delle attività di controllo e manutenzione programmata degli estintori che IRPET chiederà di eseguire presso le postazioni di telelavoro rientra nell'importo dei servizi a canone, fatto salvo il rimborso del costo chilometrico omnicomprendivo, stabilito in euro 0,40 (zerovirgolaquaranta), con distanza calcolata tramite portale GoogleMap dalla sede dell'Aggiudicatario alla sede della postazione di telelavoro.

b) **SERVIZI EXTRA-CANONE**, costituiti da:

- attività di ripristino del regolare funzionamento delle attrezzature e degli impianti, a seguito di riscontro di guasto o rottura in occasione delle attività periodiche di controllo e manutenzione o di segnalazione di IRPET relativa a sopravvenuto guasto o malfunzionamento;
- servizio di reperibilità su chiamata di IRPET per segnalazione di guasto o malfunzionamento.

Le caratteristiche delle prestazioni contrattuali, relative sia ai servizi a canone che ai servizi extra-canone, e le modalità di loro esecuzione sono descritte nel documento **“Capitolato prestazionale”**, allegato tecnico al presente contratto.

### **ART. 3 – AVVIO E DURATA DELLA PRESTAZIONE**

1. La prestazione ha decorrenza dalla data di stipula del contratto e termina il 31 dicembre 2020. Entro la durata del contratto sono previsti 5 controlli a periodicità semestrale e 10 controlli a periodicità trimestrale, 5 dei quali concomitanti con i primi, nonché 28 prove di funzionamento del gruppo di pompaggio a periodicità mensile, di cui 10 concomitanti con i controlli a periodicità trimestrale.
2. IRPET si riserva la facoltà di prorogare la durata della prestazione, ai sensi di quanto disposto all'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, per il periodo necessario alla conclusione delle procedure di selezione di un nuovo contraente, e comunque non superiore a 6 (sei) mesi.
3. Qualora nel periodo contrattuale sopra indicato intervenga l'attivazione di contratto o convenzione di Consip S.p.A. o di altro soggetto aggregatore di cui all'art. 9, comma 1, del D.L. n. 66/2014 ovvero di centrale regionale di committenza di cui all'art. 1, comma 455, della legge n. 296/2006, avente ad oggetto i medesimi servizi che costituiscono la prestazione, IRPET recederà anticipatamente dal contratto, in conformità con quanto stabilito dalla normativa statale e regionale in materia di convenzioni e contratti stipulati da soggetti aggregatori e da centrali di committenza.
4. In ogni caso, le prestazioni contrattuali sono affidate sotto la condizione risolutiva dell'esito negativo dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal fornitore in sede di offerta, ai sensi del successivo articolo 12.

### **ART. 4 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO**

1. Ogni comunicazione inerente la gestione del presente affidamento dovrà essere trasmessa tramite posta elettronica certificata (la casella di posta elettronica certificata di IRPET è [protocollo.irpet@postacert.toscana.it](mailto:protocollo.irpet@postacert.toscana.it)), ad esclusione della fatturazione per il pagamento delle prestazioni di cui al successivo art. 9.
2. L'Impresa si impegna a ricevere e trasmettere tramite posta elettronica certificata la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto. La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

### **ART. 5 - IMPORTO CONTRATTUALE**

1. L'importo contrattuale complessivo è determinato in euro 6.368,00 (seimilatrecentosessantotto/00), oltre ad IVA di legge, di cui:
  - a) Euro 4.818,00 (quattromilaottocentodiciotto/00) quale corrispettivo per la remunerazione dei servizi a canone, nel dettaglio riportato in allegato al presente contratto. I prezzi unitari offerti di cui alla colonna C del dettaglio costituiscono l'elenco prezzi unitari contrattuali sulla cui base saranno fatturati i corrispettivi dei servizi a canone.
  - b) Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) quale massimo importo presunto, non soggetto a ribasso, per la remunerazione degli oneri relativi ai servizi extra-canone e per il rimborso del

costo chilometrico sostenuto per l'esecuzione delle attività periodiche di controllo e manutenzione presso le sedi delle postazioni di telelavoro. In ordine all'esecuzione dei servizi extra-canone, si specifica quanto segue:

1. gli oneri relativi alle attività di ripristino del regolare funzionamento dell'impianto saranno remunerati in base al costo orario di manodopera di euro 25,00, al netto di IVA, ed al ribasso del 15% su listino prezzi a catalogo, indicati dall'Affidatario con la presentazione dell'offerta economica;
  2. l'importo sopra indicato costituisce il limite massimo di spesa per gli interventi di ripristino del regolare funzionamento degli impianti autorizzabile sulla base del contratto. Ulteriori interventi di ripristino, se necessari, saranno oggetto di specifici atti di affidamento. Non vi è obbligo di corresponsione dell'importo come sopra indicato, né l'Affidatario potrà vantare diritti alla corresponsione, neppure in misura minima, del predetto importo. L'effettiva corresponsione dell'importo avverrà previa attestazione dell'avvenuta esecuzione dell'intervento.
- c) Euro 50,00 (cinquanta/00) per costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, relativi alle misure per ridurre i rischi da interferenza, di cui all'art. 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016, come dal documento redatto ai sensi di quanto disposto all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, che sarà integrato e sottoscritto da IRPET e dal Fornitore in sede di redazione del 'Verbale di Attivazione'.

#### **ART. 6 – MODIFICA DI CONTRATTO**

1. In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia, si applica la disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
2. In particolare, qualora ricorrano le condizioni previste all'art. 60 della L.R. 38/2007, IRPET si riserva la facoltà di richiedere l'eventuale aumento o diminuzione della prestazione originaria nel limite massimo del 20% dell'importo contrattuale.

#### **ART. 7 - CESSIONE DEL CONTRATTO**

È vietata la cessione totale o parziale del contratto, sotto pena di decadenza ed eventuale azione di rivalsa di IRPET per il danno arrecato.

#### **ART. 8 – VERIFICA DI CONFORMITÀ**

1. Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.
2. Il Responsabile del procedimento effettua la verifica di conformità in corso di esecuzione al fine di accertare che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati. Successivamente dalla verifica di conformità si procede al pagamento del corrispettivo delle prestazioni eseguite.

#### **ART. 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

1. La fatturazione sarà essere effettuata con cadenza semestrale posticipata, a seguito dell'esecuzione di due controlli a periodicità trimestrale e di un controllo a periodicità semestrale, previa verifica di conformità resa dal Dirigente responsabile del contratto. La fatturazione comprenderà anche il corrispettivo degli eventuali interventi extra-canone eseguiti nel semestre, previa verifica di conformità da parte del responsabile del contratto.
2. Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016, l'Affidatario, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una **decurtazione dello 0,50%** e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge a cui l'Affidatario è assoggettato, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo della prestazione l'Affidatario dovrà riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale.

3. La fatturazione dovrà essere effettuata secondo le modalità di seguito riportate.  
Le fatture elettroniche, intestate ad IRPET – Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana, via Pietro Dazzi n. 1 - 50141 Firenze, C.F./P.IVA 04355350481, **Codice Univoco Ufficio (CUU) UFYD93**, devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l’indicazione del codice CIG Z4B23D9D69.  
**Si rende noto che IRPET è soggetto all’applicazione del regime dello "split payment" .** Le fatture dovranno pertanto essere emesse tenendo conto delle specifiche indicazioni relative al regime di “split payment”, rinvenibili sul sito istituzionale dell’IRPET (<http://www.irpet.it/split-payment> ).  
Le modalità di emissione e di trasmissione della fattura elettronica sono pubblicate sul sito istituzionale dell’IRPET. Si raccomanda di prenderne visione accedendo al sito al seguente link: <http://www.irpet.it/fatturazione-elettronica-2>
4. Il pagamento dei corrispettivi sarà disposto a mezzo bonifico bancario sul conto corrente comunicato secondo le modalità di seguito stabilite, a seguito di emissione e trasmissione delle fatture elettroniche secondo le norme in vigore e nel rispetto delle modalità sopra richiamate, **entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa**. Tale termine per le fatture ricevute dall’Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a 60 giorni. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella indicata nel presente articolo, IRPET non darà corso al pagamento e nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall’affidatario.
5. Ai fini del pagamento del corrispettivo l’IRPET procederà ad acquisire, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell’affidatario e degli eventuali subappaltatori, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l’Amministrazione non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all’Autorità competente entro i 2 giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura. Il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione; pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall’Affidatario per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora dalle risultanze del DURC risulti un’inadempienza contributiva, l’Amministrazione segnala alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.
6. Ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, IRPET tramite il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Regione Toscana tramite il responsabile del procedimento applica quanto previsto all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016. IRPET segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.  
L’operatore economico è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010; a tal fine l’affidatario dovrà dichiarare, utilizzando il modello disponibile nella documentazione di gara, il numero o i numeri di conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica e le persone delegate ad operare sui suddetti conti. L’operatore economico è, altresì, tenuto a comunicare ad IRPET eventuali variazioni relative ai conti corrente e ai soggetti delegati ad operare sui conti corrente. Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice

CIG Z4B23D9D69. Tale codice dovrà inoltre essere riportato sulle fatture trasmesse in modalità elettronica.

8. Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente documento non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica comunicati dall'Aggiudicatario, IRPET provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Il rispetto di tali obblighi costituisce presupposto necessario per la regolarità del rapporto contrattuale; ogni eventuale variazione nei dati indicati dall'Affidatario con il suddetto modulo dovrà essere comunicata ad IRPET entro 7 giorni dal loro verificarsi.

9. L'IRPET, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all'Affidatario fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

#### **ART. 10 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ**

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.R. 38/2007, l'Affidatario ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
2. L'Affidatario è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'IRPET del buon andamento dello stesso.
3. L'Affidatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
4. L'Affidatario è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'Affidatario, fino a quanto non sia accertato integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso l'Affidatario non può opporre eccezioni, né ha titolo per il risarcimento di danni.
5. L'Affidatario, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligato a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto di IRPET che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione, ricadrà sull'Affidatario, restandone sollevato IRPET.
6. L'Affidatario è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, secondo quanto indicato al successivo art. 11.
7. Per effetto di quanto stabilito dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"), l'Affidatario è tenuto ad osservare le regole di condotta contenute nei codici di comportamento applicabili al personale di IRPET, disponibili sul sito istituzionale [www.irpet.it](http://www.irpet.it), nella sezione "Amministrazione trasparente" - "Disposizioni generali - Atti generali - Codici di condotta" e si impegna ad estenderne l'osservanza ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto, al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.
8. La violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'IRPET costituisce causa di risoluzione del rapporto con IRPET, ai sensi del successivo art. 13.
9. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, l'Affidatario con la sottoscrizione del contratto attesta di non aver concluso, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex

dipendenti dell'IRPET, che hanno esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Istituto nei propri confronti.

10. L'accertamento della violazione degli obblighi derivanti dal citato art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, è causa di risoluzione del presente rapporto contrattuale, ai sensi del successivo art. 12.

#### **ART. 11 - RISERVATEZZA**

1. Nel corso dell'esecuzione del servizio, l'Affidatario, ed eventualmente il Subappaltatore, potranno accedere a documenti emessi od in possesso dell'IRPET, impegnandosi a non utilizzare i suddetti documenti per fini diversi dall'esecuzione del presente affidamento.
2. Tutte le informazioni ed i fatti di cui i l'Affidatario, l'eventuale Subappaltatore ed i soggetti ad essi afferenti verranno a conoscenza in relazione all'espletamento delle prestazioni affidate, dovranno rimanere segreti e non potranno essere divulgati.
3. Qualora le prestazioni contrattuali configurino circostanze e fattispecie per le quali si renda necessaria l'applicazione della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali), l'Affidatario, ed eventualmente il Subappaltatore, saranno chiamati dal Titolare del trattamento ad adempiere agli obblighi previsti dalla suddetta normativa quali Responsabili del trattamento, con i contenuti ed alle condizioni dalla stessa stabiliti.
4. In tale caso, l'assunzione ed il rispetto da parte dell'Affidatario, ed eventualmente del Subappaltatore, degli obblighi e delle responsabilità di cui alla citata normativa costituiscono presupposti della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

#### **ART. 12 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. IRPET, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del contratto, provvede a contestare all'Affidatario, per iscritto, le suddette inadempienze, con l'obbligo da parte dell'Affidatario di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.
2. La contestazione potrà riguardare il mancato o l'inesatto adempimento nel caso di:
  - mancata o ritardata esecuzione delle attività;
  - non conformità delle prestazioni (in termini qualitativi e quantitativi) rispetto a quanto pattuito con IRPET.
3. Nel caso in cui l'Affidatario non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile allo stesso, IRPET provvede ad applicare una penale pari ad Euro 10,00 (dieci/00) per ogni giorno di ritardata esecuzione delle prestazioni o di ripristino delle condizioni qualitative e quantitative di resa delle prestazioni, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta regolare esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento.
4. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto di IRPET ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto di IRPET di richiedere il risarcimento del maggior danno.
5. Qualora, fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, l'esecuzione delle prestazioni non avvenga o ritardi per negligenza dell'Affidatario, IRPET procede ai sensi dell'art. 108, commi 3 e 4, del D.Lgs. 50/2016. L'eventuale risoluzione del rapporto sarà disposta dall'IRPET con atto motivato e comunicata mediante PEC con preavviso di 15 giorni.
6. IRPET procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:
  - in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
  - in caso di subappalto non autorizzato da IRPET;
  - in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della dell'IRPET da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Affidatario, compresi quelli del subappaltatore;
  - in caso di violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro);
  - in caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dal fornitore in sede di offerta o di accertamento del sopravvenuto venir meno della veridicità delle suddette dichiarazioni.

7. Inoltre IRPET potrà risolvere il presente contratto in caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dall’Affidatario in sede di offerta o di accertamento del sopravvenuto venir meno della veridicità delle suddette dichiarazioni, previa comunicazione scritta e fatto salvo quanto previsto in materia di sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ai sensi del DPR 445/2000.
8. In relazione all’istituto della risoluzione del contratto, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione ai sensi degli articoli 1454 e 1456 espressamente previsti nel presente documento, IRPET applica la disciplina dell’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.

#### **ART. 13 - RECESSO**

1. IRPET si riserva in ogni momento la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Essa ne dovrà dare comunicazione all’Affidatario con un preavviso di almeno 15 giorni.
2. In caso di recesso di IRPET, la Società ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale e delle somme previste ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
3. È fatto divieto alla Società di recedere dal contratto.

#### **ART. 14 - NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto in questo documento, si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modifiche e integrazioni;
- nella L.R. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili.

#### **ART. 15 – SPESE CONTRATTUALI**

Il contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l’imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l’imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. Le spese di bollo e di registro del contratto ed ogni altro onere contrattuale sono a carico della Società affidataria.

#### **ART. 16 - FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente documento, ove l’IRPET sia attore o convenuto, è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Per IRPET .....

Per l’Impresa .....

Per approvazione specifica, ai sensi dell’art. 1341 del codice civile, delle clausole riportate nei seguenti articoli:

- 3 (Avvio e durata della prestazione) - Terzo e Quarto comma
- 9 (Fatturazione e pagamenti)
- 10 (Obblighi e responsabilità)
- 11 (Riservatezza)
- 12 (Penali e risoluzione del contratto)
- 13 (Recesso)
- 16 (Foro competente)

Per IRPET .....

Per l’Impresa .....